



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE VIII

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»* e, in particolare, l'articolo 5, concernente le funzioni del Capo del Dipartimento, e gli articoli 24, 25 e 58 che dispongono, rispettivamente, le aree funzionali di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, l'articolazione del Ministero in Dipartimenti e l'organizzazione interna dello stesso;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il *«Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»* e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo cui *«Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative»*;

VISTO l'art. 8, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in base al quale le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono, operano mediante società separate;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*», come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante «*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*»;

VISTO l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, il quale dispone che «*Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività*»;

VISTO l'art. 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che al comma 1 stabilisce che «*Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto*», e al comma 2, dispone che la citata Struttura «*adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 maggio 2017, recante «*Modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al decreto del 20 ottobre 2014 concernente la graduatoria degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale*», che ha individuato la Struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nella Direzione VIII del Dipartimento del tesoro;

SENTITA l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Esaminate le osservazioni pervenute nella fase della consultazione pubblica

DETERMINA

Art. 1
(Direttiva sulla separazione contabile)

È adottata la direttiva sulla separazione contabile, di cui in allegato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che le società di cui all'art. 6, comma 1, del

medesimo decreto, sono tenute ad applicare in deroga all'obbligo di separazione societaria, di cui all'art. 8, comma 2-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 2
(Pubblicità)

La direttiva è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 3
(Aggiornamenti e modifiche)

Gli aggiornamenti e le modifiche della direttiva sono apportati nelle stesse forme di adozione della medesima.

Art. 4
(Data di entrata in vigore)

La direttiva si applica con riferimento agli elementi contabili dei bilanci relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
firmatario1

Direttiva sulla separazione contabile

(articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

Articolo 1 – Ambito soggettivo

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni della presente direttiva si applicano alle società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «attività»: fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata;
 - b) «comparto»: unità logico-organizzativa che individua, nell'ambito dell'attività, un'aggregazione di valori economico-patrimoniali, distinta secondo quanto previsto dal successivo art. 4, comma 2, della presente direttiva;
 - c) «contabilità analitica e separata»: un sistema di contabilità per centri di costo e di ricavo che consenta di individuare costi e ricavi riferibili a ciascuna singola attività, utilizzando criteri oggettivi, trasparenti e predefiniti, di allocazione dei costi e assicurando, anche attraverso riclassificazione delle partite contabili, la piena e trasparente rispondenza al bilancio civilistico;
 - d) «diritto esclusivo»: il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
 - e) «diritto speciale»: il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
 - f) «funzione operativa condivisa»: funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività o comparti del soggetto medesimo;

- g) «gruppo societario»: insieme di società tra le quali sussistono ipotesi di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e, ove applicabili, in base ai criteri previsti nel principio contabile internazionale IFRS 10;
- h) «poste economiche»: le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono esposte nel Conto Economico;
- i) «poste patrimoniali»: le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono esposte nello Stato Patrimoniale;
- l) «servizio comune»: un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa;
- m) «società a controllo pubblico»: le società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175/2016;
- n) «Struttura»: la Direzione VIII del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, individuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016;

Articolo 3 – Finalità

1. Gli obblighi di separazione contabile hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
 - a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle società;
 - b) impedendo discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra le attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi e le altre attività svolte in regime di economia di mercato.

Articolo 4 - Struttura della separazione contabile

1. Le società definiscono le attività ossia ciascuna fase operativa in cui il processo produttivo può essere suddiviso in una logica di impresa separata.
2. Per ciascuna attività sono definiti, ove presenti, i seguenti due comparti:
 - a) produzione protetta da diritti speciali o esclusivi;
 - b) produzione in regime di economia di mercato.
3. Data la struttura delle attività e dei comparti, la società dovrà definire i servizi comuni e le funzioni operative condivise in relazione alle operazioni svolte al suo interno, nonché i *driver* prescelti per valorizzare il contributo dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise allo svolgimento delle attività.

Articolo 5 – Servizi comuni e funzioni operative condivise

1. Ferma restando la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. l), della presente direttiva, rappresentano servizi comuni, ove presenti, quelli indicati nel seguente elenco:
 - a) approvvigionamenti e acquisti;
 - b) trasporti e autoparco;
 - c) logistica e magazzini;
 - d) servizi immobiliari e *facility management*;
 - e) servizi informatici;
 - f) ricerca e sviluppo;
 - g) servizi di ingegneria e di costruzione;
 - h) servizi di telecomunicazione;
 - i) servizi amministrativi e finanziari;
 - j) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;
 - k) servizi del personale e delle risorse umane.
2. Ferma restando la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della presente direttiva, rappresentano funzioni operative condivise, ove presenti, quelle indicate nel seguente elenco:
 - a) commerciale, di vendita e di gestione della clientela;
 - b) servizi ausiliari alle attività di cui alla lettera precedente;
 - c) servizi tecnici.
3. Ulteriori servizi o funzioni non inclusi negli elenchi di cui sopra devono essere ricondotti nelle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lett. l), ovvero dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della presente direttiva in accordo con le scelte organizzative dell'impresa. In tal caso dovrà esser data adeguata informazione nelle note di commento ai conti annuali separati.

Articolo 6 - Obblighi per le società

1. Le società provvedono ad adottare e mantenere un sistema di contabilità analitica, idoneo a rilevare le poste patrimoniali ed economiche in maniera separata e distinta per singole attività e comparti, da sottoporre al giudizio di conformità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Ferma restando la disciplina di diritto comune relativa ai bilanci di esercizio, le società rendono pubbliche le risultanze relative al comparto della produzione protetta da diritti speciali o esclusivi, secondo gli schemi allegati alla presente direttiva e contestualmente ai documenti e agli allegati dei bilanci.

Articolo 7 - Disposizioni di contabilità separata

1. Ai fini della separazione contabile per i comparti della produzione protetta e della produzione a mercato, la società adotta sistemi di tenuta della contabilità basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per attività e comparti, come se queste fossero svolte da imprese separate, allo scopo di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse e distorsioni della concorrenza.
2. La società adotta nei propri sistemi di contabilità l'articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati secondo i prospetti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente direttiva.
3. I conti annuali separati sono redatti applicando i principi contabili e i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio sia redatto in applicazione dei principi contabili internazionali, la nota di commento di cui all'art. 12 riporta la procedura di riclassificazione delle voci del bilancio di esercizio nei conti annuali separati.
4. Per la redazione dei conti annuali separati, sulla base dei criteri definiti dal comma 5 del presente articolo, la società:
 - a) attribuisce direttamente alle singole attività tutte le poste patrimoniali ed economiche direttamente imputabili;
 - b) dopo aver effettuato le operazioni di cui alla lettera a), attribuisce direttamente ai singoli servizi comuni tutte le altre poste patrimoniali ed economiche direttamente imputabili;
 - c) dopo aver effettuato le operazioni di cui alle lettere a) e b), attribuisce direttamente alle funzioni operative condivise tutte le altre poste patrimoniali ed economiche;
 - d) qualora i crediti e/o i debiti operativi non risultino attribuibili secondo quanto previsto nelle precedenti lettere a), b) e c), li attribuisce alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise proporzionalmente all'ammontare complessivo annuo dei ricavi e/o dei costi a cui si riferiscono, rilevabile per ogni attività, servizio comune e funzione operativa condivisa;
 - e) rileva le transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative secondo il principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel mercato;
 - f) attribuisce alle attività le quote dei costi delle funzioni operative condivise e dei servizi comuni, determinati ai sensi delle precedenti lettere b), c), d) ed e), secondo le modalità previste dall'articolo 10 della presente direttiva;
 - g) effettua le eventuali transazioni interne tra attività secondo le modalità previste dall'articolo 11 della presente direttiva.

5. L'attribuzione diretta delle poste patrimoniali ed economiche del bilancio di esercizio alle attività, alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni deve basarsi, nell'ordine indicato, sui seguenti criteri:
- a) rilevazioni di contabilità generale che consentano un'attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure ad un unico servizio comune, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
 - b) rilevazioni di contabilità analitica che consentano un'attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure ad un unico servizio comune, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
 - c) informazioni di contabilità industriale laddove l'attività o il processo produttivo lo richieda.
6. Nella redazione dei conti annuali separati le voci finanziarie e tributarie non sono attribuite alle attività, ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma vengono esposte come "Valori non attribuibili".

Articolo 8 – Conti annuali separati

1. La società redige, sulla base degli schemi allegati alla presente direttiva, i conti annuali separati, comprendenti:
- a) conto economico ripartito per singola attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - b) conto economico ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, con l'integrale attribuzione alle attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - c) conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei ricavi e dei costi, delle attività articolate in comparti, con l'integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - d) stato patrimoniale ripartito per singola attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - e) stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti delle attività e delle passività, delle singole attività articolate in comparti, senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

f) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

g) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise e ai comparti con l'integrale attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

h) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere, da redigere in base a quanto previsto all'articolo 12.

2. I conti annuali separati sono sottoposti a revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti è effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio.
3. La relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti fornisce il giudizio di conformità dei conti annuali separati alla presente direttiva ed ai criteri descritti nelle note di commento evidenziando eventuali modifiche al giudizio e/o richiami di informativa.

Articolo 9 - Transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise nell'ambito dello stesso soggetto

1. Nella redazione dei conti annuali separati, la società valorizza le eventuali transazioni interne, nell'ambito dello stesso soggetto, tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise.
2. La valorizzazione delle transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise è effettuata sulla base dei costi direttamente imputati al servizio comune cedente, al netto delle componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione del medesimo servizio comune che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso.

Articolo 10 - Attribuzione alle attività dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise

1. Nella redazione dei conti annuali separati di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), della presente direttiva, i costi attribuiti a ciascuna funzione operativa condivisa e a ciascun servizio comune sono attribuiti alle attività in funzione del peso del *driver* di attribuzione della singola funzione operativa condivisa e di ciascun servizio comune, al netto di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione

rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso.

Articolo 11 - Transazioni interne tra attività nell'ambito dello stesso soggetto

1. La valorizzazione delle transazioni interne tra attività, nell'ambito dello stesso soggetto, è effettuata al valore di mercato del bene o del servizio. Il valore di mercato è determinato in base al prezzo del mercato di riferimento.
2. Le modalità di determinazione del prezzo di mercato di cui al comma 1 devono essere opportunamente verificabili tramite:
 - a) copia di eventuali contratti o di altri documenti dai quali risulti il prezzo di mercato, applicato a soggetti indipendenti, utilizzato per la valorizzazione delle operazioni;
 - b) documentazione che evidenzi la modalità di calcolo dei prezzi unitari utilizzati per la valorizzazione delle operazioni;
 - c) documentazione che evidenzi i volumi delle operazioni;
 - d) riepilogazioni a consuntivo relative al numero di operazioni registrate nel corso dell'esercizio e alla loro entità.
3. Le transazioni interne tra attività nell'ambito dello stesso soggetto, per le quali non è possibile fare riferimento ad un prezzo formatosi sul mercato, sono valorizzate nei limiti del costo pieno a consuntivo, risultante dopo:
 - a) le transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise ai sensi dell'articolo 9;
 - b) le attribuzioni delle quote di costi relativi alle funzioni operative condivise ai sensi dell'articolo 10.
4. Nel caso di operazioni valutate con il criterio del costo, le relative valorizzazioni devono essere opportunamente verificabili tramite:
 - a) documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei costi utilizzati per le operazioni e le eventuali differenze con i costi effettivamente registrati a consuntivo;
 - b) rilevazione a consuntivo del numero o delle quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

Articolo 12 - Nota di commento ai conti annuali separati

1. La nota di commento ai conti annuali separati, di cui all'articolo 8, comma 1, lett. h), della presente direttiva, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) la dichiarazione da parte della società circa i principi contabili adottati per la redazione dei conti annuali separati, nonché la dichiarazione che i conti annuali separati derivano dal bilancio di

esercizio approvato e depositato e che pertanto, le relative poste, a livello di singola voce prevista dal Codice civile, coincidono nel totale con quelle del bilancio di esercizio. Sono fatti salvi i casi in cui la citata voce sia stata ottenuta con una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio d'esercizio, se questo è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali;

b) la descrizione delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise in cui si articolano le operazioni della società;

c) la descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile delle attività e dei comparti in cui si articolano le operazioni della società;

d) la natura e la quantità delle eventuali transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise nell'ambito dello stesso soggetto, indicando in particolare i *driver* utilizzati e i motivi della loro scelta;

e) la natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività, indicando in particolare i *driver* utilizzati e i motivi della loro scelta;

f) la descrizione dei *driver* e delle basi dati gestionali utilizzate per la loro costruzione ai fini del ribaltamento alle attività delle poste economiche attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

g) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attività nell'ambito dello stesso soggetto;

h) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso gruppo societario;

i) le ragioni delle variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente delle singole voci relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

j) la descrizione delle attività svolte marginalmente che sono state attribuite ad un'altra attività, evidenziandone i criteri di classificazione e ogni altra informazione utile alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo;

k) la descrizione delle eventuali operazioni straordinarie avvenute nell'esercizio e le relative risultanze sui dati patrimoniali ed economici riportati nei conti annuali separati.

Articolo 13– Relazione del revisore sui conti annuali separati

1. La relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sui conti annuali separati di cui all'articolo 8, comma 3, della presente direttiva, deve contenere informazioni in merito:

a) alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;

- b) alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
- c) al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati in applicazione dei principi contabili internazionali, secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile;
- d) al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
- e) alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei *driver* e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
- f) al rispetto da parte della società dell'obbligo di cui all'articolo 12 della presente direttiva.

Articolo 14 – Applicazione della direttiva

1. La presente direttiva si applica con riferimento agli elementi contabili dei bilanci relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Allegato 1 – Schemi di Stato patrimoniale e Conto economico separati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della presente direttiva

Schema di Conto Economico ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) e b).

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'		TOTALE	ATTIVITA' 1	ATTIVITA' N	SERVIZIO COMUNE 1	SERVIZIO COMUNE N	FUNZIONE 1	FUNZIONE N
VALORE DELLA PRODUZIONE	VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE							
	A) Valore della produzione:							
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;							
	<i>a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)</i>							
	<i>b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)</i>							
	<i>c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business</i>							
	<i>d) Altre vendite e prestazioni</i>							
	2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;							
	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;							
	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;							
	<i>Costo del lavoro</i>							
	<i>Materiali</i>							
	<i>Oneri finanziari capitalizzati</i>							
	<i>Altro</i>							
	5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.							
	<i>Lavori conto terzi</i>							
	<i>Canoni di affitto (da terzi)</i>							
<i>Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)</i>								

	<i>Rimborsi e indennizzi</i>							
	<i>Contributi da soggetti pubblici</i>							
	<i>Plusvalenze da cessione cespiti</i>							
	<i>Sopravvenienze attive</i>							
	<i>Altri ricavi e proventi</i>							
	VENDITE INTERNE							
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato							
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno							
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE							
COSTI DELLA PRODUZIONE	COSTI DIRETTI	COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI						
		B) Costi della produzione:						
		6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;						
		7) per servizi;						
		<i>Servizi acquistati da terzi</i>						
		<i>Servizi acquistati da altre imprese del gruppo</i>						
		<i>Costi pubblicitari e di marketing</i>						
		<i>Spese legali da terzi</i>						
		<i>Spese legali da altre imprese del gruppo</i>						
		<i>Assicurazioni</i>						
		<i>Telefonia e EDP</i>						
		<i>Pulizia e vigilanza</i>						
		<i>Compensi agli organi sociali</i>						
		<i>Spese di rappresentanza</i>						
		<i>Altro</i>						
		8) per godimento di beni di terzi;						
<i>Canoni di concessione verso terzi</i>								
<i>Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo</i>								

<i>Canoni di leasing verso terzi</i>							
<i>Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo</i>							
<i>Altro</i>							
9) per il personale:							
<i>Salari e stipendi</i>							
<i>Accantonamento quota TFR</i>							
<i>Oneri sociali</i>							
<i>Altro</i>							
10) ammortamenti e svalutazioni:							
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;							
12) accantonamenti per rischi;							
13) altri accantonamenti;							
<i>Accantonamento fondo conguagli tariffari</i>							
<i>Accantonamento fondo ripristino beni di terzi</i>							
<i>Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili</i>							
<i>Accantonamento fondo manutenzioni cicliche</i>							
<i>Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto</i>							
<i>Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà</i>							
<i>Accantonamento fondo recupero ambientale</i>							
14) oneri diversi di gestione.							
<i>Spese legali in cui la parte è risultata soccombente</i>							
<i>Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)</i>							
<i>Oneri per sanzioni penali e risarcimenti</i>							
<i>Perdite su crediti commerciali</i>							
<i>Sopravvenienze passive</i>							
<i>Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali</i>							
ACQUISTI INTERNI							

	Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro							
	TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'							
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne e attribuzione dei valori relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni							

POSTE INDIVISIBILI	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
	15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;							
	<i>Proventi e partecipazioni da imprese controllate</i>							
	<i>Proventi e partecipazioni da altri</i>							
	<i>Proventi e partecipazioni da imprese collegate</i>							
	<i>Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>							
	16) altri proventi finanziari:							
	<i>Altri proventi finanziari</i>							
	<i>Proventi da contratti finanziari di copertura</i>							
	<i>Proventi da contratti finanziari speculativi</i>							
	17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;							
	<i>Perdite su contratti finanziari di copertura</i>							
	<i>Perdite su contratti finanziari speculativi</i>							
	<i>Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti</i>							
	<i>Altri interessi e oneri finanziari da imprese controllate</i>							
	<i>Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate</i>							
	<i>Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo dalle controllanti</i>							
<i>Interessi passivi su factoring</i>								

<i>Altri interessi e oneri finanziari verso altri</i>							
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:							
18) rivalutazioni:							
a) di partecipazioni;							
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;							
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;							
d) di strumenti finanziari derivati;							
19) svalutazioni:							
a) di partecipazioni;							
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;							
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;							
d) di strumenti finanziari derivati;							
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE							
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;							
<i>IRES</i>							
<i>IRAP</i>							
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO							

Schema di Conto Economico ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c).

CONTO ECONOMICO PER SINGOLE ATTIVITA'		TOTALE	ATTIVITA' 1		ATTIVITA' 2		ATTIVITA' N	
			protetta	mercato	protetta	mercato	protetta	mercato
VALORE DELLA PRODUZIONE	VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVO DELLE VENDITE INTERNE							
	A) Valore della produzione:							
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;							
	<i>a) Ricavi da articolazione tariffaria (laddove previsto dal settore)</i>							
	<i>b) Ricavi da regimi di perequazione e integrazione (laddove previsto dal settore)</i>							
	<i>c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business</i>							
	<i>d) Altre vendite e prestazioni</i>							
	2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;							
	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;							
	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;							
	<i>Costo del lavoro</i>							
	<i>Materiali</i>							
	<i>Oneri finanziari capitalizzati</i>							
	<i>Altro</i>							
	5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.							
	<i>Lavori conto terzi</i>							
	<i>Canoni di affitto (da terzi)</i>							
<i>Canoni di affitto (da altre imprese del gruppo)</i>								
<i>Rimborsi e indennizzi</i>								

	<i>Contributi da soggetti pubblici</i>						
	<i>Plusvalenze da cessione cespiti</i>						
	<i>Sopravvenienze attive</i>						
	<i>Altri ricavi e proventi</i>						
	VENDITE INTERNE						
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a prezzo di mercato						
	Vendita interna di altri beni e servizi ad altro comparto a costo pieno						
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE						

COSTI DELLA PRODUZIONE	COSTI DIRETTI	COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRENSIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI					
		B) Costi della produzione:					
		6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;					
		7) per servizi;					
		<i>Servizi acquistati da terzi</i>					
		<i>Servizi acquistati da altre imprese del gruppo</i>					
		<i>Costi pubblicitari e di marketing</i>					
		<i>Spese legali da terzi</i>					
		<i>Spese legali da altre imprese del gruppo</i>					
		<i>Assicurazioni</i>					
		<i>Telefonia e EDP</i>					
		<i>Pulizia e vigilanza</i>					
		<i>Compensi agli organi sociali</i>					
		<i>Spese di rappresentanza</i>					
		<i>Altro</i>					
		8) per godimento di beni di terzi;					
		<i>Canoni di concessione verso terzi</i>					
		<i>Canoni di concessione verso altre imprese del gruppo</i>					
<i>Canoni di leasing verso terzi</i>							

<i>Canoni di leasing verso altre imprese del gruppo</i>							
<i>Altro</i>							
9) per il personale:							
<i>Salari e stipendi</i>							
<i>Accantonamento quota TFR</i>							
<i>Oneri sociali</i>							
<i>Altro</i>							
10) ammortamenti e svalutazioni:							
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;							
12) accantonamenti per rischi;							
13) altri accantonamenti;							
<i>Accantonamento fondo conguagli tariffari</i>							
<i>Accantonamento fondo ripristino beni di terzi</i>							
<i>Accantonamento fondo manutenzione beni devolvibili</i>							
<i>Accantonamento fondo manutenzioni cicliche</i>							
<i>Accantonamento fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto</i>							
<i>Accantonamento fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà</i>							
<i>Accantonamento fondo recupero ambientale</i>							
14) oneri diversi di gestione.							
<i>Spese legali in cui la parte è risultata soccombente</i>							
<i>Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU ecc.)</i>							
<i>Oneri per sanzioni penali e risarcimenti</i>							
<i>Perdite su crediti commerciali</i>							
<i>Sopravvenienze passive</i>							
<i>Insussistenze, minusvalenze di cespiti patrimoniali</i>							
ACQUISTI INTERNI							
Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro							

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTRIBUITI ALLE ATTIVITA'							
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE dopo transazioni interne e attribuzione dei valori relativi alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni							

POSTE INDIVISIBILI	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
	15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;						
	<i>Proventi e partecipazioni da imprese controllate</i>						
	<i>Proventi e partecipazioni da altri</i>						
	<i>Proventi e partecipazioni da imprese collegate</i>						
	<i>Proventi e partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>						
	16) altri proventi finanziari:						
	<i>Altri proventi finanziari</i>						
	<i>Proventi da contratti finanziari di copertura</i>						
	<i>Proventi da contratti finanziari speculativi</i>						
	17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;						
	<i>Perdite su contratti finanziari di copertura</i>						
	<i>Perdite su contratti finanziari speculativi</i>						
	<i>Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti</i>						
	<i>Altri interessi e oneri finanziari da imprese controllate</i>						
	<i>Altri interessi e oneri finanziari da imprese collegate</i>						
	<i>Altri interessi e oneri finanziari da imprese sottoposte al controllo dalle controllanti</i>						
	<i>Interessi passivi su factoring</i>						
<i>Altri interessi e oneri finanziari verso altri</i>							

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:							
18) rivalutazioni:							
a) di partecipazioni;							
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;							
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;							
d) di strumenti finanziari derivati;							
19) svalutazioni:							
a) di partecipazioni;							
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;							
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;							
d) di strumenti finanziari derivati;							
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE							
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;							
<i>IRES</i>							
<i>IRAP</i>							
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO							

Schema di Stato Patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d).

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	TOTALE	ATTIVITA' 1	ATTIVITA' N	SERVIZIO COMUNE 1	SERVIZIO COMUNE N	FUNZIONE 1	FUNZIONE N
ATTIVO							
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.							
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:							
I - Immobilizzazioni immateriali:							
1) costi di impianto e di ampliamento;							
2) costi di sviluppo;							
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;							
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;							
5) avviamento;							
6) immobilizzazioni in corso e acconti;							
7) altre.							
<i>di cui migliorie su beni di terzi in concessione</i>							
<i>di cui migliorie su altri beni di terzi</i>							
<i>di cui altre immobilizzazioni</i>							
II - Immobilizzazioni materiali:							
1) terreni e fabbricati;							
2) impianti e macchinario;							
3) attrezzature industriali e commerciali;							
4) altri beni;							
<i>di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)</i>							
<i>di cui altri beni</i>							

5) immobilizzazioni in corso e acconti.						
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:						
1) partecipazioni in:						
a) imprese controllate;						
b) imprese collegate;						
c) imprese controllanti;						
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;						
d-bis) altre imprese;						
2) crediti:						
a) verso imprese controllate;						
b) verso imprese collegate;						
c) verso controllanti;						
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;						
d-bis) verso altri;						
3) altri titoli;						
4) strumenti finanziari derivati attivi;						
C) ATTIVO CIRCOLANTE:						
I - Rimanenze:						
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;						
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;						
3) lavori in corso su ordinazione;						
4) prodotti finiti e merci;						
5) acconti.						
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:						
1) verso clienti;						
2) verso imprese controllate;						
3) verso imprese collegate;						
4) verso controllanti;						

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;						
5-bis) crediti tributari;						
5-ter) imposte anticipate;						
5-quater) verso altri.						
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:						
1) partecipazioni in imprese controllate;						
2) partecipazioni in imprese collegate;						
3) partecipazioni in imprese controllanti;						
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;						
4) altre partecipazioni;						
5) strumenti finanziari derivati attivi;						
6) altri titoli.						
IV - Disponibilità liquide:						
1) depositi bancari e postali;						
2) assegni;						
3) danaro e valori in cassa.						
D) Ratei e risconti.						
Ratei e risconti attivi						
<i>di cui non finanziari</i>						
<i>di cui finanziari</i>						
TOTALE ATTIVO						

PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO:						
I - Capitale.						
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.						
III - Riserve di rivalutazione.						
IV - Riserva legale.						
V - Riserve statutarie.						
VI - Altre riserve, distintamente indicate.						

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.						
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.						
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.						
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.						
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:						
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;						
2) per imposte, anche differite;						
3) strumenti finanziari derivati passivi;						
4) altri.						
<i>Fondo conguagli tariffari</i>						
<i>Fondo ripristino beni di terzi</i>						
<i>Fondo manutenzione beni devolvibili</i>						
<i>Fondo manutenzioni cicliche</i>						
<i>Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto</i>						
<i>Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà</i>						
<i>Fondo rischi per cause in corso</i>						
<i>Altri fondi per rischi e oneri</i>						
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.						
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:						
1) obbligazioni;						
2) obbligazioni convertibili;						
3) debiti verso soci per finanziamenti;						
4) debiti verso banche;						
5) debiti verso altri finanziatori;						
6) acconti;						
7) debiti verso fornitori;						
8) debiti rappresentati da titoli di credito;						
9) debiti verso imprese controllate;						

<i>di cui non finanziari</i>							
<i>di cui finanziari</i>							
10) debiti verso imprese collegate;							
<i>di cui non finanziari</i>							
<i>di cui finanziari</i>							
11) debiti verso controllanti;							
<i>di cui non finanziari</i>							
<i>di cui finanziari</i>							
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;							
<i>di cui non finanziari</i>							
<i>di cui finanziari</i>							
12) debiti tributari;							
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;							
14) altri debiti.							
<i>di cui verso altre imprese del gruppo</i>							
<i>di cui non finanziari</i>							
<i>di cui finanziari</i>							
E) RATEI E RISCONTI							
Ratei e risconti attivi							
<i>di cui non finanziari</i>							
<i>di cui finanziari</i>							
TOTALE PASSIVO							

Schema di Stato Patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e).

STATO PATRIMONIALE PER SINGOLE ATTIVITA'	TOTALE	ATTIVITA' 1		ATTIVITA' 2		ATTIVITA' N	
		protetta	mercato	protetta	mercato	protetta	mercato
ATTIVO							
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata.							
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:							
I - Immobilizzazioni immateriali:							
1) costi di impianto e di ampliamento;							
2) costi di sviluppo;							
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;							
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;							
5) avviamento;							
6) immobilizzazioni in corso e acconti;							
7) altre.							
<i>di cui migliorie su beni di terzi in concessione</i>							
<i>di cui migliorie su altri beni di terzi</i>							
<i>di cui altre immobilizzazioni</i>							
II - Immobilizzazioni materiali:							
1) terreni e fabbricati;							
2) impianti e macchinario;							
3) attrezzature industriali e commerciali;							
4) altri beni;							
<i>di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)</i>							
<i>di cui altri beni</i>							
5) immobilizzazioni in corso e acconti.							

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:							
1) partecipazioni in:							
a) imprese controllate;							
b) imprese collegate;							
c) imprese controllanti;							
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;							
d-bis) altre imprese;							
2) crediti:							
a) verso imprese controllate;							
b) verso imprese collegate;							
c) verso controllanti;							
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;							
d-bis) verso altri;							
3) altri titoli;							
4) strumenti finanziari derivati attivi;							
C) ATTIVO CIRCOLANTE:							
I - Rimanenze:							
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;							
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;							
3) lavori in corso su ordinazione;							
4) prodotti finiti e merci;							
5) acconti.							
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:							
1) verso clienti;							
2) verso imprese controllate;							
3) verso imprese collegate;							
4) verso controllanti;							
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;							

5-bis) crediti tributari;							
5-ter) imposte anticipate;							
5-quater) verso altri.							
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:							
1) partecipazioni in imprese controllate;							
2) partecipazioni in imprese collegate;							
3) partecipazioni in imprese controllanti;							
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;							
4) altre partecipazioni;							
5) strumenti finanziari derivati attivi;							
6) altri titoli.							
IV - Disponibilità liquide:							
1) depositi bancari e postali;							
2) assegni;							
3) danaro e valori in cassa.							
D) Ratei e risconti.							
Ratei e risconti attivi							
<i>di cui non finanziari</i>							
<i>di cui finanziari</i>							
TOTALE ATTIVO							

PASSIVO							
A) PATRIMONIO NETTO:							
I - Capitale.							
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.							
III - Riserve di rivalutazione.							
IV - Riserva legale.							
V - Riserve statutarie.							
VI - Altre riserve, distintamente indicate.							

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.							
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.							
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.							
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.							
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:							
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;							
2) per imposte, anche differite;							
3) strumenti finanziari derivati passivi;							
4) altri.							
<i>Fondo conguagli tariffari</i>							
<i>Fondo ripristino beni di terzi</i>							
<i>Fondo manutenzione beni devolvibili</i>							
<i>Fondo manutenzioni cicliche</i>							
<i>Fondo manutenzione e ripristino dei beni d'azienda ricevuti in affitto</i>							
<i>Fondo per il finanziamento tariffe sociali o di solidarietà</i>							
<i>Fondo rischi per cause in corso</i>							
<i>Altri fondi per rischi e oneri</i>							
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.							
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:							
1) obbligazioni;							
2) obbligazioni convertibili;							
3) debiti verso soci per finanziamenti;							
4) debiti verso banche;							
5) debiti verso altri finanziatori;							
6) acconti;							
7) debiti verso fornitori;							
8) debiti rappresentati da titoli di credito;							
9) debiti verso imprese controllate;							

<i>di cui non finanziari</i>							
<i>di cui finanziari</i>							
10) debiti verso imprese collegate;							
<i>di cui non finanziari</i>							
<i>di cui finanziari</i>							
11) debiti verso controllanti;							
<i>di cui non finanziari</i>							
<i>di cui finanziari</i>							
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;							
<i>di cui non finanziari</i>							
<i>di cui finanziari</i>							
12) debiti tributari;							
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;							
14) altri debiti.							
<i>di cui verso altre imprese del gruppo</i>							
<i>di cui non finanziari</i>							
<i>di cui finanziari</i>							
E) RATEI E RISCONTI							
Ratei e risconti attivi							
<i>di cui non finanziari</i>							
<i>di cui finanziari</i>							
TOTALE PASSIVO							